



REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del Popolo Italiano*

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

*Sezione Lavoro*

Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa *Valentina Di Salvo*, in funzione di *Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30.11.2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R

*promossa da*

..... rappresentata e difesa dagli avv. ti

SAMPERISI CHIARA e ANNAMARIA ZARRELLI, giusta procura in atti,

*-ricorrente-*

*contro*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, giusta procura in atti,

*-resistente-*

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

*-convenuto contumace-*

mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,



- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata da parte ricorrente in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal luglio 2001 al 31.08.2018;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento, in favore di parte ricorrente, della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo del CCNL del Comparto Scuola, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, quantificata in complessivi euro 69.526,37 a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed al pagamento di euro 25.468,61 a titolo di tfr da accantonare;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.600,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore degli avv. ti Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli, dichiaratisi antistatari;
- compensa la restante parte delle spese;
- nulla sulle spese nei confronti dell'INPS.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### *In fatto e in diritto*

Con ricorso depositato in data 8.06.2021, la ricorrente esponeva di aver svolto, dall'1.7.2001 al 31.08.2018, senza soluzione di continuità, per diciassette anni, attività lavorativa presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore \_\_\_\_\_ con la mansione di assistente amministrativo profilo B1, sulla scorta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Agiva in giudizio chiedendo *"Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare che tra parte ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto a far data dal 1.07.2001, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola applicabile al rapporto di lavoro per cui è*



*causa; - accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra la ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione e, dunque, l'unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dall'1.7.2001 al 31.8.2018 con conseguente riconoscimento del servizio prestato; - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva; - accertare e dichiarare che il Ministero ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione delle proroghe e dei contratti di collaborazione stipulati con la parte ricorrente; e per l'effetto - condannare il Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 2126 c.c. ad erogare in favore della parte ricorrente gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata e le relative differenze retributive dovute, rinvenibili tra quanto ella avrebbe dovuto percepire dal 01.07.2001 ove il contratto di lavoro fosse già stato stipulato a tempo indeterminato rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore e dunque € 32.812,31= a titolo di retribuzione ordinaria; € 24.737,52= per ratei di tredicesima mensilità; € 11.976,54= a titolo di compenso individuale accessorio € 25.468,61= a titolo di trattamento di fine rapporto da accantonare, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. Tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; - condannare il Ministero alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente presso l'INPS. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari."*

Si costituiva tardivamente il Ministero, eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale delle progressioni stipendiali e del risarcimento del danno, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale; indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

\*\*\*\*\*

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Inps, ritualmente citato in giudizio ma non costituitosi.

Risulta fatto non contestato, oltre che provato dai vari contratti prodotti in giudizio, che l'odierna ricorrente, ex LSU, ha prestato servizio, dall'1.07.2001 sino al 31.08.2018, senza



soluzione di continuità, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di assistente amministrativo profilo B1 per trentasei ore settimanali.

Entrando nel merito, occorre rilevare che la questione è stata più volte affrontata da vari giudici di primo grado, anche di questo Tribunale.

Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1255/2021, ci si limita a riepilogarne i passaggi essenziali necessari ad individuare e risolvere le questioni rilevanti per la decisione.

Invero, anche nel caso in questione, *“dalla documentazione versata in atti si evince che i suindicati contratti di co.co.co. sono stati stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs n.81 del 2000, il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”. L'art. 10, comma 3, del d. lgs n. 468 del 1997 dispone, a sua volta, che “per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio”.*

Il decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, emanato al fine di dare attuazione all'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 81/2000 cit., ha disposto all'art. 1 che *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in*



*parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n. 236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto" e al successivo art. 2 che "al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1°luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto".*

*Peraltro, "Come già affermato da questo Tribunale nella sentenza emessa nella procedura n 1326/2017 (drssa Di Cataldo, sentenza n 91/2021, del 2.2.2021) ), in fattispecie del tutto assimilabile " La possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico, come previsto dalle norme richiamate, presuppone che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano compatibili con tale schema contrattuale; ne consegue che, qualora le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano state in concreto e di fatto tali da integrare la nozione legale di subordinazione, la suindicata normativa non può certamente precludere una diversa qualificazione del rapporto in termini di subordinazione. Ciò in quanto costituisce principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n.111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (cfr. Cass. 22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892)".*

Passando all'analisi del caso sottoposto al vaglio di questo Giudice, occorre rilevare che dall'analisi della documentazione depositata emerge che l'attività lavorativa svolta dalla



ricorrente nel periodo compreso tra l'1.07.2001 e il 31.08.2018 non è stata caratterizzata dalla realizzazione di alcun progetto specifico, mai allegato.

Inoltre, la documentazione concernente ordini di servizio, orari di lavoro e richieste di ferie e permessi o la comunicazione delle assenze, denota il pieno e stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione dell'Istituto, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, l'assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.

Ne deriva che, secondo quanto previsto dall'art. 2126 c.c., spetta alla parte ricorrente il trattamento retributivo del lavoro subordinato per il periodo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione: in particolare, va dichiarato il suo diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL di settore sulla base dell'anzianità di servizio maturata e alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, da lei quantificate nella misura pari a euro 69.526,37 (comprensiva di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio), peraltro non contestata dal Ministero resistente. È bene precisare che in tema di progressione stipendiale è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale, in applicazione del principio di non discriminazione sancito anche a livello comunitario, ha specificato che *"la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"* (Cass. sez. lav., 7 novembre 2016, n. 22558).



Il rapporto di lavoro in oggetto non era assistito dalla garanzia della stabilità (ovvero assoggettato alla disciplina dell'art. 18 della legge 300/1970); ne consegue che il termine di prescrizione cominciava, quindi, a decorrere dalla assunzione a tempo indeterminato ed è stato tempestivamente interrotto dalla presentazione della diffida versata in atti (cfr. diffide) e, successivamente, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

A ciò va aggiunto che la ricorrente ha chiesto sia il pagamento di euro 25.468,61 a titolo di trattamento di fine rapporto da accantonare, sia la ricostituzione della posizione contributiva presso l'Inps, domande entrambe meritevoli di accoglimento, stante peraltro l'assenza di allegazioni contrarie da parte della difesa nonché, per quanto concerne la domanda di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la chiamata in giudizio dell'INPS, unico legittimato attivo della domanda in questione, rimasto contumace.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto, e in base a conteggi non contestati, con condanna del MIUR per euro 69.526,37 a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed al pagamento di euro 25.468,61 a titolo di tfr da accantonare.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Spese compensate con l'INPS, alla luce della difesa contumaciale, e della natura del giudizio.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Agrigento, il 30/11/2023.

Il Giudice del Lavoro  
*Valentina Di Salvo*



